

ALLEGATO 1

Quesito per il perito /consulente

Dica il perito, esaminati gli atti di causa ed espletati gli accertamenti del caso:

- se Tizio, al momento della commissione dei fatti-reato per cui si procede, era, per infermità, in tale stato di mente, da escludere, ovvero, pur senza escluderla, da scemare grandemente, la capacità di intendere o di volere;
in caso di esito affermativo, precisi il rapporto tra infermità accertata, la genesi e la dinamica della condotta; precisi altresì in caso di incapacità scemata, ed ai fini della eventuale applicazione dell'art. 220, comma 2 c.p., se il quadro psicopatologico sia eventualmente incompatibile con il regime detentivo in corso;
- se lo stato mentale dell'imputato sia oggi, per infermità, tale da impedirne l'attuale cosciente partecipazione al procedimento, specificando, in caso di accertata incapacità, se la stessa debba ritenersi reversibile o irreversibile ed in base a quali fattori di natura clinica o prognostica;
- se l'imputato debba ritenersi pericoloso in dipendenza dell'accertata sussistenza in concreto di una patologia psichiatrica;

il perito, a tal fine, tenuto conto delle risultanze di cui al piano terapeutico di recupero individualizzato redatto dal DSM territorialmente competente, dovrà

- anzitutto distinguere i comportamenti rappresentativi di una effettiva patologia psichiatrica, dai comportamenti che siano manifestazione di mero disagio sociale, da quelli dipendenti dall'adesione ad un modello culturale deviante;
- descrivere la patologia psichiatrica in ipotesi riscontrata;
- indicare se vi sia una terapia farmacologica di recupero effettivamente in grado di compensare il soggetto;
- chiarire se lo stesso abbia consapevolezza, o meno, della malattia, se manifesti, o meno, resistenza all'assunzione dei farmaci;
- specificare se sia in ipotesi sufficiente per un efficace contenimento della riscontrata pericolosità psichiatrica, applicare la misura di sicurezza della

libertà vigilata presso il domicilio, (con obbligo di cure presso il CSM competente per territorio ed obbligo per quest'ultimo di riferire in caso di interruzione delle cure), ovvero presso una CTA, indicando in quest'ultimo caso, quale sia la struttura presente nel territorio, individuata tramite il DSM, in grado di fornire la terapia farmacologica, ed inoltre che sia in grado di garantire l'effettiva assunzione della terapia da parte del soggetto;

- se sia invece necessario sottoporre il soggetto ad un periodo di stabilizzazione presso una REMS, per essersi accertato che ogni altra misura di sicurezza non detentiva risulti in concreto inidonea a contenere la riscontrata pericolosità psichiatrica;
- **il perito, nella redazione dell'elaborato peritale, dovrà fare espresso riferimento, ai giudizi manifestati dal DSM territorialmente competente in seno al piano terapeutico di recupero individualizzato all'uopo predisposto.**